TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 4

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1°, 2°, 4° e 5°, e 15, comma 1°, modif

Gerarchia dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reali equipaggi marittimi e loro corrispondenza di grado col Regio esercito.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi con quelli del R. Esercito e' la seguente:

R. Marina. R. Esercito.

Militari del C.R.E.M.

Comune di 2ª e di 1ª classe Soldato e appuntato

Sotto capo Caporal maggiore

Sottufficiali.

2° Capo Sergente Maggiore

Capo di 3ª classe Maresciallo

Capo di 2ª classe Maresciallo Capo

Capo di 1ª classe Maresciallo Maggiore

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali ed i sottocapi e comuni.

Ai sottocapi volontari ordinari giudicati meritevoli di proseguire la carriera e' assegnata la classifica di sottocapi brevettati, giusta l'art. 69.

Per ciascuna categoria e specialita' la composizione gerarchica e' stabilita dal Ministero in relazione alle esigenze dei vari servizi.

Per le categorie aiutanti e istruttori educazione fisica la gerarchia e' costituita dai soli gradi di 2° capo, capo di 3°,

2ª e. 1ª classe.

Gli aiutanti e gli istruttori educazione fisica si reclutano fra i secondi capi di qualunque

categoria che soddisfino a determinati requisiti ed accettino il trasferimento.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-4-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-5-commi-1-2-4-e-5-e-15-comma-1-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it